



COMUNE DI DIANO MARINA

PROVINCIA DI IMPERIA

ORDINANZA

ORDINANZA N°. 207

Del 24/12/2012

OGGETTO: Divieto di sparo di petardi, mortaretti, botti e artifici pirotecnici dal giorno 30/12/2012 al giorno 06/01/2013 con esclusione dalle ore 20,00 del 31/12/2012 alle ore 04,00 del 01/01/2013.

IL SINDACO

- **ATTESO** che l'Amministrazione Comunale, ancorché nella città non siano mai stati segnalati infortuni significativi legati al lancio di petardi, intende promuovere una specifica attività di prevenzione a tutela dell'incolumità dei cittadini nella quale è fortemente impegnata anche la Polizia Municipale;
- **RILEVATO** che è invalsa la tendenza da parte di gruppi di ragazzi a lanciare petardi, mortaretti e simili artifici pirotecnici specialmente in talune ricorrenze, quali in particolar modo le festività Natalizie;
- **RAVVISATA** la necessità e l'opportunità di vietare quanto sopra al fine di salvaguardare l'incolumità dei passanti, l'ordine, la sicurezza pubblica nonché il quieto vivere dei cittadini limitando il più possibile rumori molesti;
- **VISTO** l'art. 50 del D. L.vo 18.08.2000 n. 267

ORDINA

Ai fini della tutela dell'incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione, nonché per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, per la protezione del patrimonio pubblico e degli animali sul proprio territorio

IL DIVIETO

di sparo di petardi, mortaretti, botti e artifici pirotecnici dal giorno 30/12/2012 al giorno 06/01/2013, con esclusione dalle ore 20,00 del 31/12/2012 alle ore 04,00 del 01/01/2013.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricate della scrupolosa osservanza di quanto contenuto nel presente atto, che viene reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

I trasgressori alle presenti norme saranno puniti con l'applicazione del pagamento della sanzione amministrativa dal € 25,00 a € 500,00, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

A norma dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 si avverte che avverso la presente Ordinanza, in applicazione della L. 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge entro 60 gg. dalla pubblicazione al T.A.R. di Genova o in alternativa entro 120 gg. al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

On. Giacomo CHIAPPORI

